



Delibera della Giunta Regionale n. 217 del 18/05/2016

Dipartimento 55 - Dipartimento delle Risorse Finanziarie,Umane e Strumentali

Direzione Generale 13 - Direzione Generale per le risorse finanziarie

U.O.D. 9 - UOD Gestione tributi regionali

Oggetto dell'Atto:

APPROVAZIONE SCHEMA DI PROTOCOLLO D'INTESA CON L'AGENZIA DELLE
DOGANE E DEI MONOPOLI FINALIZZATO AL CONTROLLO SULL'IMPOSTA REGIONALE
SULLA BENZINA PER AUTOTRAZIONE

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla Direzione Generale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Direttore a mezzo di sottoscrizione della presente

PREMESSO

1. che, con l'art. 17 del D.Lgs. 21 dicembre 1990, n. 398, è stata concessa alle Regioni a statuto ordinario la facoltà di istituire, con proprie leggi, un'imposta regionale sulla benzina per autotrazione, erogata dagli impianti di distribuzione ubicati nelle rispettive regioni;
2. che, con l'art. 3, comma 13 della Legge n. 549/1995, è stata integrata la normativa di riferimento, con la disciplina sostanziale dell'imposta e la definizione dei limiti legislativi delle regioni;
3. che, con l'art. 3 della Legge Regionale 24 dicembre 2003, n. 28 e s. m. ed i., la Regione Campania ha istituito l'imposta regionale sulla benzina per autotrazione;
4. che, ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. n. 68/2011, l'imposta regionale sulla benzina per autotrazione è annoverabile tra i tributi propri regionali derivati, la cui disciplina di base è riservata al legislatore statale;

CONSIDERATO

1. che ai sensi della normativa sopra citata:
 - o l'imposta regionale sulla benzina per autotrazione è versata direttamente alla Regione, sulla base dei quantitativi erogati, dal concessionario o dal titolare dell'autorizzazione dell'impianto di distribuzione di carburante o, per sua delega, dalla società petrolifera che sia unica fornitrice del suddetto impianto;
 - o gli Uffici delle Dogane effettuano l'accertamento e la liquidazione dell'imposta sulla base di dichiarazioni annuali presentate dai soggetti obbligati al versamento dell'imposta;
 - o per la riscossione coattiva, gli interessi e l'indennità di mora, il contenzioso e per quanto non disciplinato dall'articolo 3, comma 13, della legge n. 549/1995, si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504, di approvazione del Testo unico delle accise e di cui al D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, recante disposizioni sul processo tributario;
 - o la Regione riscuote, contabilizza e dà quietanza delle somme versate, secondo le proprie norme di contabilità;
2. che con nota prot. n. 5304 del 26 marzo 2013 il Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze - Direzione Legislazione Tributaria e Federalismo Fiscale ha chiarito che:
 - o la base imponibile dell'imposta regionale, in coerenza con la normativa statale, è costituita esclusivamente dalla quantità di benzina erogata e non da quella fatturata;
 - o l'attività di accertamento e di liquidazione dell'imposta, la riscossione coattiva e la gestione del contenzioso sono di competenza degli Uffici delle Dogane;
 - o in caso di omesso o ritardato pagamento dell'imposta trovano applicazione sia la sanzione amministrativa, come determinata dalla Regione ai sensi dell'articolo 3 co. 5 della legge regionale 24 dicembre 2003 n. 28, sia l'indennità di mora di cui all'articolo 3, comma 4, del D.Lgs. n. 504/1995;
 - o la sanzione amministrativa è di spettanza erariale, in ragione del potere di accertamento e di liquidazione dell'imposta attribuito agli Uffici dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, nonché della relativa gestione del contenzioso e della riscossione coattiva;
 - o l'indennità di mora, invece, è di spettanza della Regione, in quanto beneficiaria dell'imposta, così come gli interessi per ritardato pagamento;

3. che la Regione Campania, con la legge regionale n. 1 del 18 gennaio 2016 art. 14, ha apportato - con decorrenza dal 1° gennaio 2016 – alcune modifiche alla normativa regionale in materia di imposta regionale sulla benzina di cui all'art. 3 della legge regionale 24 dicembre 2003 n. 28, per adeguare il dettato normativo regionale alle fonti legislative statali di riferimento, come richiesto con la sopracitata nota del Dipartimento delle Finanze.

VISTI

1. l'art. 43 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, recante norme sullo scambio di dati ed informazioni tra Amministrazioni pubbliche;
2. il D. Lgs. 30 luglio 1999, n. 300, concernente la riforma dell'organizzazione del Governo, nonché l'istituzione delle Agenzie fiscali;
3. Lo Statuto dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli che all'articolo 3 prevede, nell'ambito delle proprie attività istituzionali, la collaborazione con il sistema delle autonomie locali nel rispetto delle funzioni e dei compiti spettanti, tra l'altro, anche alle regioni, secondo i principi del federalismo fiscale, da realizzarsi tramite la promozione e la fornitura di servizi alle regioni per la gestione dei tributi di loro competenza;
4. il comma 9 dell'art. 14 della Legge Regionale 18 gennaio 2016, n. 1, che prevede la stipula di un protocollo d'intesa tra la Regione e l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, al fine di rafforzare l'attività di controllo e di recupero dell'imposta;
5. la nota prot. n. 46901/RU del 19 aprile 2013, concernente l'imposta regionale sulla benzina per autotrazione, con la quale l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, Direzione Centrale Gestione Tributi e Rapporto con gli Utenti, ha, tra l'altro, invitato le Direzioni Regionali ed Interregionali a stipulare accordi convenzionali a titolo gratuito con le Regioni a statuto ordinario al fine di regolare gli scambi informativi tra gli Uffici delle Dogane e le Regioni medesime;

CONSIDERATO

che agli esiti di un apposito tavolo di lavoro aperto tra il Dipartimento delle risorse finanziarie, umane e strumentali – Direzione generale per le risorse finanziarie di questa Regione e la Direzione Interregionale per la Campania e la Calabria dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, è stato redatto uno schema di Protocollo d'Intesa volto a disciplinare i rapporti tra tali due Uffici in ordine alle attività inerenti la gestione dell'imposta regionale sulla benzina per autotrazione, alla luce anche della normativa sopra citata, e, specificatamente, delle modifiche alla materia introdotte dall'art. 14 della Legge regionale n. 1 del 18 gennaio 2016;

VISTI

1. il parere favorevole dell'Avvocatura Regionale sull'allegato schema di Protocollo d'Intesa espresso con nota prot. n.235970 del 06 aprile 2016;
2. il parere favorevole del Gabinetto del Presidente della Giunta Regionale della Campania sull'allegato schema di Protocollo d'Intesa espresso con nota prot. n. 13493/UDCP/GAB/CG del 09 maggio 2016 U;

Propone e la Giunta in conformità a voti unanimi

DELIBERA

per le motivazioni indicate nella parte espositiva che di seguito si intendono integralmente riportate:

1. approvare lo schema dell'allegato Protocollo d'Intesa tra la Regione Campania e l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli per la Campania e Basilicata, volto a disciplinare i rapporti tra tali Amministrazioni in ordine alle attività inerenti la gestione dell'Imposta Regionale sulla Benzina per Autotrazione, alla luce anche della normativa sopra citata, e, specificatamente, delle modifiche alla materia introdotte dall'art. 14 della Legge regionale n. 1 del 18 gennaio 2016;
2. demandare al Direttore Generale per le Risorse Finanziarie la sottoscrizione del predetto Protocollo d'Intesa;
3. dare atto che dall'attuazione del presente provvedimento non derivano oneri per questa Amministrazione;
4. disporre l'invio del presente atto al Dipartimento delle Risorse Finanziarie Umane e Strumentali e alla Direzione Generale per le Risorse Finanziarie per quanto di competenza. all'U.D.C.P. - Ufficio XIII Affari Generali, Servizi di supporto e BURC per la relativa pubblicazione.